



Patente a crediti nei cantieri Pubblicazione del d.m attuativo e della circolare esplicativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro

FAI INFORMA 174/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre u.s è stato pubblicato il [decreto del Ministero del Lavoro del n. 132 del 18 settembre u.s](#), sulle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili (ad eccezione delle imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III).

Il provvedimento è stato emesso in applicazione dell'art. 29 del [decreto legge 19/2024](#), che ha introdotto all'interno del [d.lgs 81/2008](#) – Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – l'art. 27 dal titolo "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti".

La norma introduce nell'edilizia una patente a punti in formato digitale (con punteggio iniziale di 30 crediti) di cui, a partire dal 1 ottobre 2024, devono essere in possesso *"le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) (n.d.r del d.lgs 81/2008), **ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**"*

Quanto all'eventualità che le imprese di autotrasporto impegnate in attività connesse con i predetti cantieri, fossero soggette alle nuove prescrizioni, la scrivente aveva affermato che in attesa di chiarimenti ufficiali da parte delle competenti istituzioni, era possibile ipotizzarne l'esclusione qualora si limitassero ad effettuare una "mera fornitura" di materiali edili senza lo svolgimento di attività ulteriori all'interno del cantiere,

Ora l'Ispettorato nazionale del lavoro sembra avvalorare questa conclusione, nella sua circolare esplicativa n. 4 del 23 settembre u.s (che può essere scaricata direttamente dal [sito internet dell'INL](#)) dove, nel paragrafo dedicato al "Rilascio della patente", si legge che:

*“I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi **che operano “fisicamente” nei cantieri.***

*Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere **forniture o prestazioni di natura intellettuale** (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).”*

Dando uno sguardo ai contenuti del decreto, evidenziamo che:

- come già scritto, obbligati al possesso della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri, comprese – specifica l’INL – le imprese individuali senza lavoratori;
- la domanda per il rilascio della patente si presenta tramite il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dimostrando il possesso di determinati requisiti tramite autocertificazione (iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; possesso del DURC; possesso della certificazione di regolarità fiscale) e dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa; possesso del DVR; avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente). In attesa del rilascio della patente, l’impresa può comunque operare nel cantiere salva diversa comunicazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
- in fase di prima applicazione, il possesso di questi requisiti può essere autocertificato utilizzando il modello presente sempre sul sito dell’INL, da inviare a mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. L’autocertificazione è valida fino al 31 ottobre p.v dopodiché, per continuare a lavorare nel cantiere, dal 1° novembre l’operatore dovrà aver chiesto il rilascio della patente.
- la patente viene rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti con possibilità di incremento fino ad un massimo di 100 crediti sulla base dei criteri definiti all’art. 5 del D.M (es: fino a 10 crediti in base alla storicità dell’azienda; 1 credito per ciascun biennio di assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, fino ad un massimo di 20 crediti; ecc.).
- la patente è sempre sospesa – con provvedimento cautelare dell’ITL – fino ad un massimo di 12 mesi (con provvedimento adottato dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente), se nel cantiere si verificano infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori e il fatto sia imputabile, quanto meno, alla colpa grave del datore di lavoro, del delegato facente funzioni o del dirigente. In presenza di infortuni che determinino un’invalidità permanente o menomazione irreversibile di uno più lavoratori, la patente può essere sospesa sempre fino ad un massimo di 12 mesi.

- Sono previste decurtazioni di punteggio per le violazioni specificate nell'allegato 1 bis al T.U sicurezza sul lavoro (es -5 punti per omissa elaborazione del DVR; -5 punti per infortuni con assenza del lavoratore per più di 60 gg; -20 punti in caso di infortunio mortale)
- La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è comunque consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell'art. 7 del D.M, sarà possibile recuperare fino a 15 crediti previa valutazione dell'apposita commissione di rappresentanti INL e INAIL, e dopo aver ottemperato all'obbligo di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro.